

SERVIZIO COMUNALE s.r.l.

In base alle disposizioni dell'articolo 295 della Legge sui rapporti obbligatori (GU n.n. 35/05, 41/08), dell'articolo 15 del Regolamento sull'organizzazione, le modalità di riscossione e il controllo dei parcheggi pubblici all'aperto nella Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale n. 4/09) nonché dell'articolo 18 del Contratto sociale del SERVIZIO COMUNALE s.r.l., in occasione della seduta del Comitato di controllo del SERVIZIO COMUNALE s.r.l. tenutasi il giorno 11 giugno 2010, sono state emanate le seguenti

CONDIZIONI GENERALI sulla ritenzione provvisoria dei veicoli sui parcheggi pubblici all'aperto della città di Rovinj-Rovigno

Articolo 1

Le presenti Condizioni generali stabiliscono il procedimento e le misure che il Servizio comunale s.r.l. (nel prosieguo del testo: gestore del parcheggio) può adottare sui veicoli che vengono trovati o lasciati senza controllo sul parcheggio pubblico, per i quali non è stato pagato il biglietto di parcheggio e/oppure l'indennità per le spese derivanti da infrazione delle condizioni di parcheggio (nel prosieguo del testo: indennità obbligata).

Articolo 2

Con la sosta e il posteggio dei veicoli sul parcheggio, l'utente stipula il contratto d'uso dei servizi in conformità al Regolamento sull'organizzazione, le modalità di riscossione e il controllo dei parcheggi pubblici all'aperto nella Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 4/09), alle Condizioni generali per l'uso dello spazio di parcheggio nella Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, n. 8/09) e alle presenti Condizioni generali.

Per utente del servizio di parcheggio si intende il proprietario del veicolo che utilizza il parcheggio a pagamento oppure la persona autorizzata dallo stesso a parcheggiare il veicolo con il suo consenso.

Il contratto di cui al comma 1 del presente articolo esclude la custodia del veicolo, come pure la responsabilità in caso di danneggiamento o furto del veicolo.

Articolo 3

Sui veicoli trovati o lasciati senza controllo sul parcheggio pubblico, per i quali non è stata pagata l'indennità obbligata, il gestore del parcheggio può porre i dispositivi adeguati che impediscono la rimozione (spostamento) del veicolo da parte del proprietario oppure dalla persona autorizzata quando per vie ordinarie non è possibile stabilire, da parte degli organismi amministrativi della Repubblica di Croazia, il proprietario del veicolo in sosta o parcheggiato con obbligo di pagamento dell'indennità e/oppure il proprietario del veicolo che più volte effettua la violazione delle condizioni del parcheggio con il veicolo con la stessa targa.

Articolo 4

In occasione del collocamento del dispositivo che impedisce la rimozione (spostamento) del veicolo, la persona incaricata per la riscossione delle spese di parcheggio ha l'obbligo di porre sul parabrezza l'avviso che il veicolo è provvisoriamente bloccato con le indicazioni su quello che il conducente deve fare per togliere il dispositivo. Il testo delle indicazioni deve essere in lingua croata, italiana, tedesca e inglese.

Articolo 5

Per tutto il tempo conteggiando dal momento in cui il veicolo viene ravvisato sul parcheggio, fino allo spostamento il proprietario del veicolo ossia la persona autorizzata ha l'obbligo di pagare il biglietto giornaliero di parcheggio in base alle Condizioni generali d'uso dello spazio parcheggio nella Città di Rovinj-Rovigno.

Articolo 6

Il gestore del parcheggio rimuoverà il dispositivo che ostacola lo spostamento del veicolo da parte del proprietario oppure della persona autorizzata, dopo la riscossione in base all'ordine di pagamento dell'indennità obbligata.

La notifica per togliere il dispositivo e pagare l'indennità obbligata va inoltrata alla persona incaricata per il pagamento del posteggio sul parcheggio pubblico aperto oppure sul punto di pagamento del parcheggio Valdibora (nel corso di 24 ore), ovvero nella sede del gestore del parcheggio (nei giorni lavorativi dalle ore 7 alle 15).

Articolo 7

Eventuali obiezioni contro le misure di ritenzione provvisoria dei veicoli si possono dichiarare al gestore del parcheggio. Sull'obiezione decide il gestore del parcheggio. L'obiezione non rimanda l'attuazione delle misure legate alla ritenzione provvisoria del veicolo e l'obbligo di pagamento dell'indennità obbligata.

Articolo 8

Le condizioni generali di parcheggio verranno pubblicate sul Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno e sul sito internet del gestore del parcheggio, mentre un estratto delle stesse verrà esposto nei parcheggi presso i distributori automatici di biglietti.

Articolo 9

Le Condizioni generali entrano in vigore otto giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.

Numero: 1301/2010-3.

Rovigno, 11 giugno 2010

Il Presidente
del Comitato di controllo
Robert Mavrić, m.p.